



Banca Nazionale del Lavoro Gruppo BNP Paribas

Sindacato Autonomo Lavoratori
Segreteria Organo di Coordinamento
www.falcribnl.it e mail: falcribnl@yahoo.it



Spett.le
BNL gruppo BNP Paribas
Direzione Risorse Umane
Roma

Cortese att.ne
Dr. Roberto Quinale
Dr. Maurizio Scalco

Oggetto: Accordo sulla Videosorveglianza

Come noto in data 21 giugno 2002 è stato sottoscritto, da BNL e dalle Segreterie dell'Organo di Coordinamento di Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Uilca, Dircredito, Fabi, Sinfub, Silcea ed Ugl, l'accordo che ha permesso l'introduzione della Videosorveglianza nelle nostre Agenzie.

Come altrettanto noto la Falcri BNL non solo non ha sottoscritto l'accordo ma ha da subito avviato una serie di iniziative contro l'introduzione della Videosorveglianza.

La decisione di non sottoscrivere l'accordo è stata ampiamente e diffusamente argomentata dalla nostra Organizzazione.

La Falcri BNL infatti ha da sempre sostenuto e sostiene che:

- La Videosorveglianza è particolarmente pericolosa perché obbliga il "vigilantes" addetto al controllo dei video in postazione remota (sede della vigilanza) ad allertare le forze dell'ordine immediatamente e quindi a rapina in corso, mettendo così a rischio l'incolumità fisica dei lavoratori e della clientela presente nell'agenzia.
- Proprio quanto sopra esposto, e quindi a causa della Videosorveglianza, non permette il rispetto delle disposizioni Aziendali che, in caso di rapina, invitano i lavoratori a mantenere la calma ed a fare in modo che la rapina termini nel più breve tempo possibile senza compiere "atti eroici".
- L'accordo sulla Videosorveglianza recita testualmente: *"Terminata la fase di installazione degli impianti di "video sorveglianza" nelle agenzie individuate si procederà alla rimozione, ove esistente, del sistema di ripresa a circuito chiuso ed alla cessazione, sempre ove esistente, del servizio di piantonamento antirapina."* Come risaputo la Falcri BNL in data 4 luglio 2007 ha presentato un esposto/denuncia alla Procura della Repubblica ed alle ASL di tutta Milano. Nell'esposto/denuncia si argomenta e dimostra in maniera inequivocabile che l'aumentato numero di rapine con il coltello o taglierino è stato fronteggiato con successo laddove si è collocata una Guardia Giurata Armata Fissa riducendo a ZERO il numero di rapine di questa fattispecie e si dimostra altrettanto inequivocabilmente che la videosorveglianza non ha rappresentato un deterrente altrettanto valido per la stessa tipologia di rapina.

Come risaputo il dr. Giovanni Pianosi per conto della ASL Città di Milano ha avviato con BNL e con la nostra Organizzazione Sindacale e con gli RLS una serie di incontri che hanno prodotto copioso carteggio sull'argomento.

Proprio prendendo spunto dal carteggio intercorso nonché dalle numerose affermazioni rilasciate durante gli incontri vogliamo sottolineare alcuni passaggi contenuti nella lettera a firma dr. Pianosi datata 7 febbraio 2008 ed indirizzata a BNL oltre che al nostro Sindacato ed agli RLS.

Nella lettera si legge tra l'altro che "la questione posta dal sindacato FALCRI col suo esposto del luglio dello scorso anno è stata da subito giudicata dall'ASL di rilevante spessore per diverse ragioni, ma in particolare:

- per la frequenza con cui avvengono gli episodi criminosi da cui possono derivare ai lavoratori traumi e danni psichici.....
- per la gravità che possono assumere i possibili esiti fisici e psichici non escluso l'esito letale
- per la particolare pericolosità dei rapinatori "inesperti" che non di rado si trovano tra gli autori delle rapine con il "tagliero", portati ad agire in modo impulsivo, scarsamente prevedibile e controllabile da parte degli aggrediti.

L'articolo 4 comma 2 dello Statuto dei Lavoratori, in deroga al divieto (I° comma) di utilizzare impianti audiovisivi o altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, prevede che in presenza di esigenze aziendali o per ragioni di sicurezza possano essere utilizzati impianti ed apparecchiature ancorché comportanti un indiretto controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

Tali esigenze aziendali, tuttavia, devono essere sottoposte al vaglio delle RSA, oppure, in mancanza di queste, della Commissione Interna e solo in mancanza di accordo, o in assenza di RSA e Commissione Interna, su istanza del datore di lavoro provvede l'Ispettorato del Lavoro.

Secondo la Corte di Cassazione se, come avvenuto in BNL, l'accordo viene sottoscritto tra Azienda e Segreterie dell'Organo di Coordinamento delle RSA di varie unità produttive o di unità produttive diverse rispetto a quelle in cui deve avvenire l'installazione, l'accordo non è legittimo.

In altre parole senza l'accordo con le RSA l'installazione della Videosorveglianza risulta essere illegittima anche se avvenuta da tempo.

Questo si spiega perché le RSA sono i veri organismi che hanno conoscenza immediata e diretta della realtà aziendale e quindi è logico oltre che giusto che siano proprio loro a concordare con l'impresa le eventuali misure da adottare per la migliore salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori rispetto al rischio di lesioni fisiche e psichiche a seguito di rapina.

Alla luce di quanto esposto non possiamo che ritenere illegittima l'installazione di tutte le apparecchiature di Videosorveglianza utilizzate in BNL.

Vi invitiamo pertanto a sospenderne da subito l'utilizzo provvedendo di conseguenza a mantenere un livello di safety e security nelle agenzie come indicato dalla legge.

Cordiali saluti.

Roma, 29 maggio 2009

Segreteria dell'ODC FALCRI BNL